

In relazione ai chiarimenti richiesti in data 08.04.2016, si formulano le seguenti risposte:

**1)** in relazione al chiarimento sub 1 in ordine alla possibilità di far valere i requisiti professionali di cui all'art. 3 del Bando di gara attraverso soci/amministratori e/o collaboratori di società neo costituita partecipante alla gara, eventualmente nominati institore preposto alla gestione del complesso, la risposta è positiva. In particolare la nomina di institore si rende necessaria per i collaboratori esterni alla società oppure per i soci privi di poteri di gestione.

**2)** in relazione al chiarimento sub 2 in ordine alla possibilità "*che il soggetto che presenta la domanda di partecipazione alla gara può agire anche per società da nominare*", si da risposta negativa. I soggetti concorrenti, come in ogni gara pubblica, devono essere già costituiti al momento dell'offerta, al di fuori dell'ipotesi del RTI costituendo (che si impegna alla costituzione in caso di affidamento) i cui componenti sono in ogni caso già esistenti ed identificati. Infatti Lido di Riva del Garda Immobiliare SpA deve verificare immediatamente in sede di gara i requisiti delle concorrenti e conseguentemente poterli identificare già in sede di offerta.

**3)** in relazione al chiarimento sub 3, relativo alla previsione di cui all'art. 5.2 dello schema di contratto, si precisa che in ordine alla durata del contratto ed alla possibilità di suo anticipato scioglimento dispone esclusivamente quanto previsto per le ipotesi di recesso e risoluzione anticipata rispettivamente all'art. 1, ultimo comma, del bando e agli artt.

3, 4.2. e 6.2 della bozza di contratto. La possibilità di disdetta da parte della locatrice riportata al punto 5.2. della bozza di contratto pubblicata è frutto di un mero rifiuto e non ha applicazione alla presente gara ed al relativo affitto di ramo di azienda e quindi non verrà inserita nel contratto che sarà stipulato con l'affidatario.

**4)** in relazione al chiarimento sub 4 in ordine alla restituzione della cauzione provvisoria di Euro 20.000,00 di cui all'art. 8 del bando "*in caso la domanda di partecipazione fosse ritenuta per qualsivoglia motivo inammissibile*", si fa presente che lo stesso bando prevede sempre all'art. 8 la restituzione della suddetta cauzione ai non aggiudicatari, anche nel caso di inammissibilità della loro domanda. Per quanto riguarda invece l'aggiudicatario il successivo art. 11 del bando prevede l'incameramento della suddetta cauzione in caso di mancata stipula del contratto per volontà e/o responsabilità dello stesso aggiudicatario.

Riva del Garda, lì 11 aprile 2016

Lido di Riva del Garda Immobiliare SpA